



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 17 APR. 2013

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MUSSOMELI. LEGGE N.148 DEL 14 SETTEMBRE 2011 E D.LGS. N.156/2012. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	
3	MAZZARISI SALVATORE	Assessore	ASSENTE
4	TERRITO CONCETTA	Assessore	
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	ASSENTE

Assume la presidenza geom. Alessandro Plumeri, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Calogero Ferlisi.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MUSSOMELI. LEGGE N. 148 DEL 14 SETTEMBRE 2011 E D. LGS N. 156/2012. PROVVEDIMENTI.

Vista la legge del 14 settembre 2011 n. 148, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”*. (GU n. 216 del 16 settembre 2011).

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, secondo cui:

Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.....”:

Preso atto del contenuto dello schema ufficiale di D.LGS. recante *“Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'art.1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”*, licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 16.12.2011

Preso atto, in particolare, che tale schema di D.Lgs. prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mussomeli, e, in coerenza con la legge delega, dispone contestualmente le condizioni per un mantenimento dello stesso;

Visto l'art. 3, comma 2, D.lgs n. 156 del 2012, recante *“Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei Giudici di Pace a norma dell'art. 1 comma 2 della legge 15.09.2011, n. 148”* che prevede che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui agli artt. 1 e 2 D.lgs cit. sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo;

Vista la nota di istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.4 del 28.02.2013, secondo cui il termine per la presentazione della richiesta di mantenimento degli uffici del Giudice di Pace, secondo le modalità ivi stabilite, scade il giorno 29 aprile 2013;

Ritenuto che le pur rilevanti e comprensibili ragioni di pubblico interesse sottese alla necessità di conseguire risparmi di spesa, evidenziate nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, non possono essere di pregiudizio rispetto alla concreta e agevole possibilità dell'esercizio del diritto alla difesa dei cittadini garantito dall'art.24 della Costituzione;

Considerato, altresì, che, da una parte, i carichi di lavoro attualmente esistenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mussomeli non giustificano la chiusura, anzi suggeriscono il mantenimento dell'Ufficio stesso, attualmente, ubicato a Mussomeli presso un immobile sito in Via Madonna di Fatima e che, dall'altra, la chiusura degli uffici del Giudice di Pace di Mussomeli appare inopportuna e sconveniente per i cittadini dell'intero mandamento, in quanto determinerebbe non secondarie conseguenze negative sull'utenza, costretta a ripiegare, al fine di

usufruire del servizio giustizia, sugli uffici giudiziari del Tribunale di Caltanissetta, che dista dai Comuni del mandamento dai 40 ai 60 chilometri di disastrosa rete stradale;

Ritenuto di rilevante interesse pubblico mantenere l'Ufficio del Giudice di Pace a Mussomeli (CL), al fine di consentire alla cittadinanza di disporre di un accesso più agevole ed immediato al servizio giustizia, soprattutto con riferimento a controversie giudiziarie di non particolare rilevanza patrimoniale, rientranti nella specifica competenza del medesimo Giudice di Pace, che, ove dovessero essere necessariamente intraprese presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, determinerebbero, verosimilmente, una dissuasione dal ricorso alla giustizia, anche in ragione dei connessi maggiori oneri finanziari;

Preso atto, che in data 26 marzo 2013, nella sala di rappresentanza del Comune di Mussomeli (CL), in forza di quanto previsto dalla summenzionata disposizione normativa, si è avuto un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni facenti parte del mandamento e precisamente il Sindaco del Comune di Mussomeli, di Acquaviva, di Sutera, di Villalba - i quali, unanimemente, hanno formalmente espresso parere negativo rispetto alla chiusura degli uffici del Giudice di Pace operanti nel territorio comunale di Mussomeli, rinviando ad una successiva sottoscrizione di un Atto di Intesa per disciplinare le modalità di compartecipazione alle spese per il funzionamento del servizio ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo

Atteso opportuno porre in essere, per l'effetto, ogni possibile adempimento rientrante nelle competenze delle Amministrazioni dei comuni del mandamento-Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Villalba e Valledlunga volta ad evitare che sia soppresso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mussomeli, ovvero ad ottenere il mantenimento del medesimo Ufficio in Mussomeli;

Tenuto conto che il presente atto rappresenta provvedimento di mero indirizzo politico, sicché non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 48/91;

Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e s.m.i. comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D.L.vo n.267/2000 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/91;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

P R O P O N E

1) di manifestare la volontà e l'indirizzo politico di richiedere - secondo i termini e le modalità indicate nel decreto legislativo n. 156 del 2012 recante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei Giudici di Pace e la nota di istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.4 del 28.02.2013,- il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mussomeli, dando mandato al Sindaco di Mussomeli, sede dell'ufficio stesso, di inoltrare formale richiesta al Ministero della Giustizia, subordinandola ad analogo impegno formalmente e tempestivamente assunto ed espresso dai Comuni del mandamento;

2) di dare atto che, nel caso in cui dovesse essere accolta, da parte degli Organi competenti la richiesta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace nel Comune di Mussomeli, i Comuni di Acquaviva, Campofranco, Mussomeli, Sutura, Villalba e Valledlunga impegnano:

a) a sottoscrivere un Atto di Intesa che regolamenti i criteri e le modalità di ripartizione dei costi;

b) ad individuare il personale da distaccare presso l'Ufficio del Giudice di Pace, nel numero di tre unità;

c) ad effettuare ogni apposita previsione all'interno del bilancio annuale e pluriennale 2013 – 2015 di risorse sufficienti a garantire la copertura finanziaria relativa ai costi di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R.n.44/91, onde consentire al Comune di Mussomeli di provvedere agli opportuni e consequenziali adempimenti nei termini di legge.

4) di trasmettere, senza ritardo, copia del presente atto deliberativo al Comune di Mussomeli per i consequenziali provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“ATTO DI INDIRIZZO PER IL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MUS-SOMELI. LEGGE N.148 DEL 14 SETTEMBRE 2011 E D.LGS. N.156/2012. PROVVEDIMENTI.***

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

TENUTO CONTO che il presente atto costituisce provvedimento di mero atto di indirizzo per cui non vengono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui agli artt.53 e 55 della Legge n.142/1990, recepita nella Regione Siciliana con la L.R. n.48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Villalba, li 17 APR. 2013

Il Segretario Comunale _____

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale _____